

La Camera,

considerato che il provvedimento in esame dal punto di vista legislativo lascia perplessità e forti dubbi per come interagisce con la legislazione vigente;

rilevato che sono presenti nell'ordinamento giudiziario italiano una serie di norme, spesso confuse, che non consentono un'applicazione facile del diritto vigente,

impegna il Governo

ad istituire contestualmente alla data prevista dall'articolo 3 del presente decreto un organismo permanente, tecnicamente ed altamente qualificato che abbia il compito di sottoporre a monitoraggio l'ordinamento giuridico con la finalità di segnalare al Parlamento anomalie, contraddizioni, regole obsolete ed inutili.

9/6201/58. Lorusso.

La Camera,

considerato che il provvedimento sul giudice unico di primo grado introduce i problemi legati sia alla professionalità del magistrato che alla sua funzione;

rilevato che esiste nel nostro ordinamento giudiziario una sproporzione di poteri tra pubblica accusa e difesa;

rilevato che diventa essenziale raggiungere un equilibrio fra le due parti del processo e l'unico elemento per ottenere tale risultato è quello di espandere il principio del contraddittorio ossia il confronto processuale tra accusa e difesa;

considerato, altresì, che diventa necessario, per il nostro ordinamento giuridico, introdurre il principio della separazione delle carriere tra magistrati inquirenti e giudicanti e incentivare gli sforzi organizzativi per aumentare la professionalità del magistrato soprattutto in coincidenza con il varo della riforma del giudice unico di primo grado;

impegna il Governo

a rivedere il nostro ordinamento processuale sulla base di un maggiore ampliamento del contraddittorio in tutte le fasi processuali, a organizzare gli uffici del pubblico ministero e del giudice secondo le loro specifiche funzioni ed attribuzioni ed a far aumentare la professionalità del magistrato con apposite scuole create *ad hoc*, per rendere concretamente applicabile il decreto-legge in esame.

9/6201/59. Mancuso.

La Camera,

rilevato che l'A.C. n. 6201 è ispirato alla logica del rinvio della piena attuazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51;

considerata l'estrema lentezza della giustizia ed in particolare di quella civile che configura in molti casi una situazione di giustizia negata, il che rende inadempiente lo Stato nello svolgimento di una delle sue funzioni fondamentali;

visto che la condizione insostenibile della giustizia civile ed in particolare quella laburistica rappresenta un danno grave ed un costo aggiuntivo per le imprese italiane contribuendo così in misura notevole alla inefficienza complessiva del sistema Italia soprattutto in rapporto con le altre economie dell'Unione europea;

rilevato che sempre più la paralisi della giustizia porta soprattutto le grandi imprese a ricorrere agli arbitrati e alle conciliazioni

impegna il Governo

a varare tutti quei provvedimenti idonei e di propria competenza al fine di accelerare drasticamente i tempi della giustizia ed in particolare di quella laburistica risultati aggravati dal decreto in esame.

9/6201/60. Marzano.

La Camera,

considerato che il provvedimento all'esame dell'Aula riguarda la riforma della giustizia in generale;

rilevato che nel nostro ordinamento è necessario predisporre opportune modifiche processuali al fine di instaurare una serie di controlli interni e giurisdizionali sull'attività del pubblico ministero e ridurre la discrezionalità nella concreta attuazione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale,

impegna il Governo

a rivedere le norme processuali attualmente in vigore con criteri come quelli esposti nella premessa, per attuare la riforma del giudice unico di primo grado.

9/6201/61. Matranga.

La Camera,

considerato che il provvedimento in questione prevede l'introduzione della figura del giudice unico di primo grado;

considerata, altresì, l'elevata professionalità che lo stesso deve avere per giudicare su reati molto gravi;

considerato che nel nostro ordinamento non esiste ancora una effettiva specializzazione delle funzioni basata su di una competenza specifica dei magistrati inquirenti e giudicanti,

impegna il Governo

per varare in modo effettivo la riforma del giudice unico, a rivedere l'attuale sistema giudiziario che vede il pubblico ministero elemento preponderante del processo, prevedendo una serie di controlli interni che garantiscano l'effettività del diritto di difesa a garanzia delle libertà fondamentali dei cittadini.

9/6201/62. Miccichè.

La Camera,

considerato che il provvedimento concernente il giudice unico di primo grado riguarda la riforma dell'amministrazione della giustizia in generale;

rilevato che uno dei maggiori problemi riscontrati nel nostro sistema giudiziario è relativo al controllo spesso nullo che gerarchicamente i capi delle procure esercitano sui singoli pubblici ministeri che spesso agiscono *motu proprio*;

considerato che l'accorpamento delle procure presso il tribunale e presso la pretura comporterà l'organizzazione di un elevato numero di magistrati e di conseguenza un notevole aggravio di lavoro che richiede particolari capacità di gestione e ampliamento dei poteri di controllo sui sostituti,

impegna il Governo

a rivedere questa attuale posizione dei capi delle procure e a rendere effettivo il controllo a tutela di una maggiore efficienza e trasparenza giudiziaria ancora più necessario con l'attuazione della riforma del giudice unico.

9/6201/63. Nan.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado,

impegna il Governo

ad una riforma organica del rito processuale di modo che questo preveda maggiori garanzie per l'imputato soprattutto se l'esigenza è riferita al giudice monocratico.

9/6201/64. Santori.

La Camera,

considerato che il decreto-legge n. 145 del 1999 allontana nel tempo l'obiettivo di dare un assetto funzionale e veramente equo al sistema giudiziario italiano e contribuisce a differenziarci dalle altre democrazie dell'Europa occidentale,

impegna il Governo

ad affrontare senza pregiudiziali ideologiche e strumentalizzazioni di parte il problema di dare al nostro Paese un assetto del sistema giudiziario di modello europeo sia sotto il profilo dell'efficienza sia, soprattutto, delle garanzie per il cittadino superando tutte quelle resistenze corporative che hanno impedito sino ad ora una migliore qualità della giustizia ed attuando in questa prospettiva l'introduzione piena del giudice unico.

9/6201/65. Saponara.

La Camera,

considerato che il provvedimento in discussione non garantisce il rispetto delle condizioni di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, previsto dall'articolo 3 della Costituzione, nell'ambito del procedimento penale, dal momento che non prevede l'applicazione dell'incompatibilità tra giudice per le indagini preliminari e il giudice dell'udienza preliminare ai procedimenti per i quali l'udienza preliminare è in corso alla data di conversione del decreto-legge in esame,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie per correggere il provvedimento in esame al fine di garantire il pieno rispetto della Costituzione.

9/6201/66. Amoruso.

La Camera,

considerato che l'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 145 del 1999 viola il principio della terzietà del giudice e quello di eguaglianza di tutti i cittadini, in quanto la non applicazione dell'incompatibilità fra giudice per le indagini preliminari e giudice dell'udienza preliminare ai procedimenti per i quali l'udienza preliminare è in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame opera una discriminazione inaccettabile per i cittadini che si trovano nella medesima condizione processuale,

impegna il Governo

a garantire l'assoluta terzietà del giudice e l'effettiva eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge.

9/6201/67. Benedetti Valentini.

La Camera,

considerato che l'articolo 3-*ter* del decreto-legge n. 145 del 1999 formula una casistica tassativa dei casi in cui il giudice, che nel medesimo procedimento ha adottato uno dei provvedimenti riportati, non può tenere l'udienza preliminare né partecipare al giudizio,

impegna il Governo

a varare le misure necessarie per rendere completa e precisa, senza spazi di ambiguità, la definizione delle aree di incompatibilità.

9/6201/68. Fini, Selva.

La Camera,

premesso che il comma 2-*bis* dell'articolo 34 del codice di procedura penale, come inserito dall'articolo 171 del decreto legislativo n. 51 del 1998 e come modificato dall'articolo 3-*ter* del decreto-legge n. 145 del 1999 disciplina le ipotesi in cui il giudice per le indagini preliminari non

può ricoprire le funzioni di giudice dell'udienza preliminare;

rilevato che tale elenco di incompatibilità non è certamente esaustivo e sufficiente a garantire l'assoluta terzietà del giudice dell'udienza preliminare,

impegna il Governo

a stabilire un'incompatibilità totale tra giudice per le indagini preliminari e giudice dell'udienza preliminare.

9/6201/69. Carlo Pace.

La Camera,

premesso che il comma 2-*bis* dell'articolo 34 del codice di procedura penale, come inserito dall'articolo 171 del decreto legislativo n. 51 del 1998 e come modificato dall'articolo 3-*ter* del decreto-legge n. 145 del 1999 disciplina le ipotesi in cui il giudice per le indagini preliminari non può ricoprire le funzioni di giudice dell'udienza preliminare;

rilevato che tale elenco di incompatibilità non è certamente esaustivo e sufficiente a garantire l'assoluta terzietà del giudice dell'udienza preliminare,

impegna il Governo

ad integrare con un successivo intervento legislativo le ipotesi di incompatibilità tra esercizio delle funzioni di giudice per le indagini preliminari e giudice dell'udienza preliminare.

9/6201/70. Giovanni Pace.

La Camera

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado,

impegna il Governo

ad affrontare la questione relativa al rapporto fra magistratura giudicante ed inquirente.

9/6201/71. Giovanardi.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado,

impegna il Governo

a considerare il principio dell'imparzialità affinché non venga sacrificato il nome di principi aventi natura diversa ed inferiore come quello della *perpetuatio jurisdictionis*.

9/6201/72. Marinacci.

La Camera,

premesso che il rinvio parziale contenuto nel decreto-legge n. 145 del 1999, dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico di primo grado, rappresenta in ogni caso il frutto di una grave inadempienza del Governo in ordine all'organizzazione funzionale della giustizia la cui carenza è sotto gli occhi di tutti i cittadini;

rilevato che nell'ambito di tale rinvio ed in particolare in forza delle modifiche apportate dal Senato della Repubblica al testo iniziale del decreto-legge, non viene assolutamente garantito il principio essenziale della terzietà del giudice in quanto solo in alcuni casi è prevista l'incompatibilità tra giudice per le indagini preliminari e giudice dell'udienza preliminare;

rilevato che in ogni caso la normativa prevista consentiva di salvaguardare gli atti istruttori fin qui eseguiti e che non esisteva pericolo di incidere su procedimenti in corso,

impegna il Governo

a garantire per tutti i cittadini la terzietà e quindi l'imparzialità del giudice e ad adoperarsi fattivamente affinché i tempi e le garanzie della giustizia italiana si adeguino alle esigenze di una grande democrazia come deve essere la nostra.

9/6201/73. Berlusconi.

La Camera,

considerato che il decreto-legge n. 145 del 1999 rappresenta un disordinato mezzo per fronteggiare e porre riparo alle inadempienze amministrative del Ministero di grazia e giustizia in ordine all'introduzione del giudice unico;

rilevato che in tale ambito viene operata una discriminazione fra imputati in ordine all'applicazione della incompatibilità fra giudice per le indagini preliminari e giudice dell'udienza preliminare, incompatibilità comunque ben nota a tutti gli addetti fin dal varo del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, per cui avrebbe costituito norma di elementare diligenza non creare ulteriori casi di incompatibilità che comunque sarebbero stati vietati a partire dal 2 giugno 1999,

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché non siano operate discriminazioni inaccettabili fra cittadini imputati nelle medesime condizioni processuali.

9/6201/74. Bonaiuti.

La Camera,

considerato che il testo del decreto legge n. 145 del 1999 come modificato, in particolare dall'articolo 3-*bis*, non assicura né la terzietà del giudice, né eguale trattamento a tutti i cittadini nell'ambito del procedimento penale in quanto la non applicazione dell'incompatibilità fra giudice per le indagini preliminari e giudice

per l'udienza preliminare ai procedimenti nei quali l'udienza preliminare è in corso alla data di entrata in vigore del decreto, opera una discriminazione inaccettabile fra cittadini che si trovano nella medesima condizione processuale e viola l'articolo 3 della Costituzione che sancisce l'egualianza dei cittadini innanzi alla legge,

impegna il Governo

a garantire un eguale trattamento dei cittadini di fronte alla legge ed in particolare alla legge penale nonché l'assoluta terzietà del giudice che costituisce un elemento fondamentale dello stato di diritto.

9/6201/210. Donato Bruno.

La Camera,

considerato che il decreto-legge n. 145 del 1999, come modificato dal Senato, restringe le garanzie per i cittadini in ordine alla terzietà ed imparzialità del giudice in quanto modifica in senso restrittivo le incompatibilità fra giudice per le indagini preliminari e giudice dell'udienza preliminare; infatti viene sostituita la clausola generale già inserita dall'articolo 171 del decreto legislativo n. 51 del 1998 nel comma 2-*bis* dell'articolo 34 del codice di procedura penale, con una casistica tassativa, ma restrittiva della incompatibilità;

visto che la norma introdotta affievolisce le garanzie per i cittadini e ne rende ancora più difficile e controversa l'applicabilità,

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché la terzietà ed imparzialità del giudice sia assicurata a tutti i cittadini.

9/6201/75. Cascio.

La Camera,

rilevato che l'articolo 3-*ter* dell'A. C. n. 6201 introdotto dal Senato prevede una disciplina lacunosa delle incompatibilità

fra giudice per le indagini preliminari e giudice per l'udienza preliminare in quanto non prevede tutti i provvedimenti di competenza del giudice delle indagini preliminari,

impegna il Governo

a delineare in maniera più ampia la predetta incompatibilità al fine di garantire tutti i cittadini a giudici imparziali e terzi.

9/6201/76. Cesaro.

La Camera,

considerato che in corso di discussione della riforma del « giusto processo » è stata affermata da tutte le parti politiche la necessità di un giudice terzo ed imparziale non coinvolto in precedenza nelle altre fasi processuali;

considerato che questo principio viene consacrato nella riforma del giudice unico e non si comprende come si possa far ricorso alla motivazione che l'incompatibilità tra Giudice unico di primo grado e Giudice per le indagini preliminari non deve essere applicata ai procedimenti in corso;

considerato che nel nostro ordinamento esiste già una regola generale valida in tutti i casi ovvero quella della successione delle leggi nel tempo che consente di dare una definizione al problema;

impegna il Governo

a risolvere secondo i principi previsti dalla legislazione ordinaria e secondo quanto stabilito nella premessa l'incompatibilità tra Giudice unico di primo grado e Giudice per le indagini preliminari e aprire un dialogo sulle riforme come quella del « giusto processo » che dovrebbero essere definite al più presto per migliorare il sistema delle garanzie processuali nel nostro Paese.

9/6201/77. Gazzilli.

La Camera,

considerato che il provvedimento in esame reca norme relative all'incompatibilità tra Giudice per le indagini preliminari e Giudice unico di primo grado;

ritenuto che tale presupposto costituisce una delle basi essenziali del giusto processo e per garantire una efficace correttezza processuale;

considerato che è necessario garantire il rispetto dei principi fondamentali della Costituzione e le garanzie di libertà e del rispetto della persona umana,

impegna il Governo

a rendere efficaci subito le norme che stabiliscono l'incompatibilità prevista nella premessa in modo che anche nel nostro Paese vengano attuate quelle norme di civiltà giuridica come quella in esame che garantiscano ai cittadini il rispetto dei principi fondamentali e delle libertà personali.

9/6201/78. Filocamo.

La Camera,

premesso che il provvedimento in discussione prevede la non applicabilità della norma relativa all'incompatibilità fra il giudice per le indagini preliminari ed il giudice dell'udienza preliminare ai procedimenti con udienza preliminare in corso; tale incompatibilità era stata sancita dal Parlamento con la legge delega sul giudice unico di primo grado sin dal 1997, ed in applicazione di tale delega il decreto legislativo n. 51 del 1998 aveva stabilito all'articolo 171 tale incompatibilità; pertanto, sin dal 1997 il Parlamento ha ritenuto che il giudice delle indagini preliminari sia sospetto di parzialità nel momento in cui assume la funzione di giudice dell'udienza preliminare al fine di decidere il rinvio o meno a giudizio dell'indagato; l'assoluta imparzialità del giudice costituisce una delle garanzie fondamentali del cittadino, principio ribadito anche dalla

proposta di revisione costituzionale per l'introduzione nella Costituzione dei principi del giusto processo approvata dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati; l'attuale disciplina d'ipotesi tassative, prevista dall'articolo 3-ter, lascia evidentemente prive di garanzia una serie di ipotesi altrettanto importanti d'incompatibilità,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure idonee affinché non si creino situazioni di disegualianza dinanzi alla legge fra i cittadini in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione e che tutti i cittadini in ogni fase e stato del procedimento penale siano garantiti da un giudice terzo ed imparziale.

9/6201/79. Pecorella.

La Camera,

considerato che il rinvio dell'applicazione di garanzie a favore dei cittadini imputati, prevista dall'A. C.n. 6201 poi modificato dal Senato ed in particolare dall'articolo 3-bis, allontana il nostro sistema giudiziario da un assetto di tipo europeo che garantisca sempre e ovunque l'imparzialità del giudice;

rilevato che nell'attuale fase della costruzione europea sarebbe stato invece indispensabile avvicinare anche per tale rilevante aspetto la legislazione italiana in materia di ordinamento giudiziario a quella delle più avanzate democrazie dell'occidente,

impegna il Governo

a garantire che in tutte le diverse fasi del giudizio sia garantita l'assoluta imparzialità e terzietà del giudice, al fine di dare concreta attuazione ai principi recepiti dalla ratifica dell'articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo.

9/6201/80. Rossetto.

La Camera,

considerato che l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 145 del 1999 dilaziona al 2 gennaio 2000 l'estensione ai vice procuratori onorari delle ipotesi di incompatibilità, previste per i giudici onorari di tribunale dall'articolo 42-quater, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto n. 12 del 1941;

rilevata l'importanza della applicazione di tale disposizione sull'incompatibilità ai fini del concreto funzionamento degli uffici giudiziari,

impegna il Governo

a non procrastinare ulteriormente l'entrata in vigore dell'articolo 71, secondo comma, secondo periodo, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 51 del 1998, limitatamente alla parte in cui estende ai vice procuratori onorari le incompatibilità previste per i giudici onorari di tribunale.

9/6201/81. Trantino.

La Camera,

considerato l'importante ruolo svolto dai giudici onorari nell'attuale sistema giudiziario e preso atto della contemporanea necessità di evitare ipotesi di incompatibilità che possono verificarsi qualora questi ultimi esercitino anche la professione forense,

impegna il Governo

a rivedere le cause di incompatibilità tra l'esercizio della professione forense e l'assunzione dell'ufficio di giudice onorario.

9/6201/82. Berselli.

La Camera,

considerato che:

la scelta effettuata dal Governo di dare immediata applicazione all'articolo 227 del decreto legislativo n. 51 del 1998 determina di diritto la facoltà degli uffici giudiziari di utilizzare criteri d'opportunità nella scelta delle azioni penali da intraprendere, e nella trattazione degli affari penali;

tale prerogativa concessa alla magistratura non può non essere accompagnata da specifiche assunzioni di responsabilità da parte della stessa magistratura,

impegna il governo

ad assumere le iniziative opportune per equilibrare i poteri concessi alla magistratura con una completa revisione del principio di responsabilità dei magistrati e con tutte le altre iniziative conseguenti alla scelta effettuata dal decreto legislativo.

9/6201/83. Russo.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado,

impegna il Governo

a varare in tempi brevi norme che adeguino la responsabilità disciplinare dei magistrati che si rendono urgenti date le grosse responsabilità che faranno carico al giudice unico di primo grado.

9/6201/84. Viale.

La Camera,

considerato che il provvedimento in esame costituisce una prima riforma della giustizia;

rilevato, altresì, che è necessario rivedere l'ordinamento giudiziario con speciale riguardo alla materia disciplinare e che questa dovrà essere caratterizzata dalla tassatività degli illeciti e da un rito speciale,

impegna il Governo

a presentare un provvedimento legislativo che dia un segnale di svolta in questo settore e a rivedere il funzionamento della sezione disciplinare per attuare la disciplina prevista dal decreto-legge in esame relativo al giudice unico di primo grado.

9/6201/85. Mammola.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado,

impegna il Governo

ad emanare norme che prevedano un'adeguata disciplina della responsabilità civile dei magistrati che si rendono urgenti date le grosse responsabilità che faranno carico al giudice unico di primo grado.

9/6201/86. Vitali.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado,

impegna il Governo

ad emanare dei provvedimenti che dettino una nuova normativa che limiti fortemente gli incarichi esterni dei magistrati al fine di

avere le risorse umane necessarie ad attuare la riforma del giudice unico di primo grado.

9/6201/87. Stradella.

La Camera,

premesso che l'articolo 1 dell'atto Camera n. 6201 attribuisce un grande spazio di tempo ai magistrati titolari di posti direttivi e semidirettivi nei soppressi uffici di preture e di procure della Repubblica presso la pretura al fine della presentazione della richiesta di nuova destinazione e prevede inoltre che nelle more di tale nuova assegnazione, i magistrati titolari di posti di consigliere pretore dirigente e di procuratore della Repubblica presso la procura circondariale, esercitino le funzioni di presidente di sezione o di procuratore aggiunti presso gli uffici cui sono state trasferite le funzioni degli uffici soppressi; vista l'esigenza preminente di collocare magistrati laddove maggiori sono i carichi di lavoro degli uffici giudiziari,

impegna il Governo

a destinare tempestivamente i magistrati negli uffici giudiziari dove maggiore è il carico di lavoro pendente, restituendo inoltre le funzioni giurisdizionali a tutti quei magistrati che sino ad ora ne sono stati distolti per qualsiasi motivazione e ragione.

9/6201/88. de Ghislanzoni Cardoli.

La Camera,

considerato che il provvedimento A. C. n. 6201 rappresenta un sostanziale ritardo della operatività della riforma ordinamentale della giustizia di cui al decreto legislativo n. 51 del 1998, il che è estremamente grave considerata la carente situazione funzionale ed organizzativa della giustizia in Italia;

visto in particolare che l'articolo 1 del provvedimento, aumentando di sei mesi il termine assegnato ai magistrati e titolari di

posti direttivi nei soppressi uffici della pretura per poter chiedere l'assegnazione a posti vacanti, riconoscendo ad essi un più ampio spazio per decidere la propria destinazione prima che scatti il meccanismo di assegnazione automatica, rallenta di fatto la risistemazione organizzativa del sistema giudiziario,

impegna il Governo

ad accelerare i tempi di riorganizzazione della distribuzione dei magistrati nelle varie sedi ed a riassegnare alla funzione giurisdizionale tutti i giudici che ne sono stati distolti, al fine di accrescere il numero di quelli operativi.

9/6201/89. Dell'Utri.

La Camera,

rilevato che fra le cause dei ritardi dell'applicazione del decreto n. 51 del 1998 recante l'istituzione del giudice unico di primo grado c'è anche una carenza di personale e di magistrati, carenza che è stata una delle cause che hanno portato all'emanazione del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145,

impegna il Governo

a dotare l'amministrazione della giustizia del personale necessario allo svolgimento dell'attività giurisdizionale e in tale quadro a restituire, con decorrenza immediata, alla funzione giurisdizionale tutti i magistrati che ne sono distolti per qualsiasi causa e motivazione.

9/6201/90. Tarditi.

La Camera,

considerato che il provvedimento all'esame dell'Aula rivede la struttura fondamentale dell'apparato organizzativo del settore giustizia;

rilevato, altresì, che quest'ultimo è carente sotto tutti i profili e nel corso degli

anni non si è proceduto a modificare il modello organizzativo degli uffici giudiziari, a stabilire tempi e modalità per la destinazione dei magistrati al Ministero e a evitare l'attuale sovrapposizione di competenza con i comuni in materia di edilizia giudiziaria e spese di manutenzione e funzionamento,

impegna il Governo

a modificare il modello organizzativo degli uffici giudiziari, a stabilire esattamente i tempi e le modalità per la destinazione dei magistrati al Ministero utilizzandoli solo nell'ambito delle strutture competenti a gestire lo *status* di magistrato al fine di consentire l'attuazione concreta di quanto previsto nel decreto-legge iniziale.

9/6201/91. Vito.

La Camera,

rilevato che ai sensi dell'articolo 3, comma 3, dell'A. C. n. 6201 dalla data del 2 gennaio 2000 è prevista una significativa modifica delle competenze giurisdizionali tale da richiedere una diversa qualificazione professionale di tutti i magistrati

impegna il Governo

a prevedere idonei programmi e strumenti di riqualificazione professionale dei magistrati.

9/6201/92. Aprea.

La Camera,

rilevato che ai sensi dell'articolo 3, comma 3 dell'A. C. n. 6201 dalla data del 2 gennaio 2000 è prevista l'attribuzione della competenza al tribunale in composizione monocratica di numerosi reati;

considerato che tale accresciuta competenza del giudice monocratico determina l'inderogabile necessità di una maggiore professionalità dell'organo giudicante,

impegna il Governo

ad istituire programmi di aggiornamento tecnico-giuridico dei magistrati assegnati alla funzione di giudice monocratico.

9/6201/93. Baiamonte.

La Camera,

considerato che il provvedimento in esame riguarda la competenza professionale del giudice che deve essere maggiore, proprio perché dovrà giudicare monocraticamente rispetto alle attuali competenze;

considerato che attualmente, nel nostro ordinamento, non c'è un'adeguata forma di preparazione che consente una formazione specifica diversa per pubblico ministero e giudice;

impegna il Governo

a studiare adeguate misure per la formazione professionale del giudice, anche attraverso l'istituzione di un'apposita scuola, che possa comprovare e selezionare i più idonei a svolgere questa attività considerate le particolari responsabilità del giudice monocratico.

9/6201/94. Colletti.

La Camera,

considerato che il provvedimento in esame prevede di affidare ad un giudice monocratico la possibilità di giudicare su reati particolarmente gravi;

considerato che è essenziale garantire che il giudice monocratico sia preparato professionalmente;

ritenuto che è essenziale, per l'amministrazione della giustizia in genere, prevedere che i magistrati ed i pubblici ministeri abbiano un grado di preparazione elevato;

ritenuto che nel nostro Paese si accede in magistratura con un semplice concorso;

impegna il Governo

a predisporre un programma efficace di formazione che accresca la professionalità dei giudici e dei pubblici ministeri in modo da garantire a tutti i cittadini un rispetto rigoroso delle libertà fondamentali ed al contempo rendere operative le norme sul giudice unico di cui al presente provvedimento.

9/6201/95. Fratta Pasini.

La Camera,

considerato che il provvedimento all'esame riguarda il giudice unico di primo grado ed in particolare modo la professionalità del magistrato che deve essere, per il ruolo che dovrà svolgere, particolarmente elevata;

considerato che è necessario introdurre delle regole anche per quanto riguarda la responsabilità civile del giudice strettamente collegata alla professionalità dello stesso;

considerato che, in questi ultimi tempi, si sono verificati moltissimi casi di errori giudiziari ed i cittadini sono sempre più impotenti di fronte a questi problemi;

impegna il Governo

a presentare un disegno di legge o ad avviare un dibattito parlamentare riguardo alla materia indicata nella premessa per consentire una maggiore professionalizzazione del giudice unico rispettando, al contempo, i diritti fondamentali dei cittadini.

9/6201/96. Guidi.

La Camera,

considerato che la riforma del giudice unico di primo grado è strettamente collegata con il nuovo ruolo che il magistrato andrà a svolgere e che tale professionalità deve essere particolarmente adeguata alle nuove funzioni certamente più difficili;

rilevato che nel provvedimento in esame non esiste alcuna norma che stabilisca quale iter formativo il magistrato dovrà compiere e che ciò risulta negativo per l'amministrazione della giustizia e per le garanzie dei cittadini;

ritenuto che diventa essenziale per amministrare la giustizia che il magistrato compia non solo esami e prove selettive ma anche verifiche, durante l'attività professionale, in modo da garantire ai cittadini il rispetto dei loro diritti fondamentali;

impegna il Governo

ad attuare quanto prima un adeguato progetto di riforma dell'attività professionale del magistrato per la tutela delle garanzie dei cittadini.

9/6201/97. Maiolo.

La Camera,

considerato che il provvedimento in esame introduce la figura del giudice unico di primo grado e, sotto questo profilo, diventa indispensabile che il magistrato acquisisca una conoscenza professionale di alto livello;

considerato che attualmente gli strumenti per la preparazione del magistrato sono insufficienti e a parte un concorso pubblico non esistono né controlli né verifiche per valutare il grado di sviluppo e l'affinamento della personalità professionale del magistrato;

impegna il Governo

a prevedere un *iter* formativo diverso rispetto all'attuale, anche attraverso l'istituzione di una scuola creata *ad hoc* per affinare la professionalità del magistrato necessaria per l'introduzione del giudice unico di primo grado.

9/6201/98. Martino.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni del decreto legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado;

impegna il Governo

ad emanare dei provvedimenti normativi che stabiliscano in modo chiaro quali sono i sistemi ispirati alla meritocrazia da applicarsi alla valutazione della carriera dei magistrati e del personale giudiziario criteri indispensabili dato il ruolo di grande responsabilità che assume il giudice unico.

9/6201/99. Urbani.

La Camera,

considerato che la riforma del giudice unico coinvolge tutto il settore della giustizia;

considerato che il Governo non ha fatto, sino ad oggi, alcuna riforma volta a semplificare e garantire un giusto accesso dei cittadini alla giustizia,

considerato che altrettanto importanti e fondamentali sono i criteri delle carriere, degli incarichi extragiudiziari ai magistrati e della meritocrazia legati in modo diretto alla nuova funzione che dovrà svolgere il giudice unico di primo grado

impegna il Governo

a risolvere i problemi elencati nel terzo punto prima dell'entrata in vigore del giudice unico di primo grado nella parte penale.

9/6201/100. Giannattasio.

La Camera,

considerato che il provvedimento all'esame dell'Aula prevede una maggiore

professionalità del magistrato chiamato a giudicare, come giudice unico, su reati anche gravi;

che la professionalità del magistrato è connessa ad un controllo e ad una verifica sulla stessa e che, nel nostro ordinamento, non esistono criteri certi per la progressione della carriera che è attualmente affidata esclusivamente a criteri asettici e sterili di anzianità rispetto a quelli, riconosciuti come principio di buona amministrazione, di merito,

impegna il Governo

a rivedere secondo principi di buona amministrazione i criteri per la progressione in carriera dei magistrati, in quanto essenziale con l'introduzione del giudice unico di primo grado.

9/6201/101. Martusciello.

La Camera

considerato che il provvedimento sul giudice unico di primo grado coinvolge direttamente la professionalità del magistrato che deve essere particolarmente elevata e che questa è strettamente collegata all'esercizio della funzione;

considerato, altresì, che la riforma del giudice unico non detta disposizioni al riguardo del costo che si riverserà sull'amministrazione della giustizia,

impegna il Governo

a riferire al Parlamento sulle misure che dovranno adottarsi sia per quanto riguarda la professionalità del giudice sia per quanto riguarda i costi della riforma in esame.

9/6201/102. Melograni.

La Camera,

considerata l'importanza del ruolo svolto nell'attuale sistema giudiziario dai vice procuratori onorari;

rilevata l'opportunità di valorizzare appieno tali figure, nel contesto della riforma del giudice unico, anche e soprattutto aumentandone il grado di specializzazione,

impegna il Governo

ad organizzare corsi di approfondimento giuridico per i vice procuratori onorari prevedendo la loro frequenza obbligatoria prima dell'assunzione dell'incarico.

9/6201/103. Simeone.

La Camera,

considerata l'importanza del ruolo svolto nell'attuale sistema giudiziario dai giudici onorari di tribunale;

rilevata l'opportunità di valorizzare appieno tali figure, nel contesto della riforma del giudice unico, anche e soprattutto aumentandone il grado di specializzazione,

impegna il Governo

ad organizzare corsi di approfondimento giuridico per i giudici onorari di tribunale prevedendo la loro frequenza obbligatoria prima dell'assunzione dell'incarico.

9/6201/104. Sospiri.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni del decreto legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado,

impegna il Governo

ad emanare una normativa idonea ad evitare che l'ufficio di giudice unico monocratico possa essere ricoperto da un magistrato con scarsa esperienza nel ruolo giudicante.

9/6201/105. Scaltritti.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni del decreto legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado,

impegna il Governo

ad evitare ulteriori ed eccessivi rinvii nell'assegnazione dei posti vacanti ai cosiddetti « perenti posto » a seguito della riforma sul giudice unico di primo grado.

9/6201/106. Piva.

La Camera,

considerata l'importanza del ruolo svolto nell'attuale sistema giudiziario dai giudici onorari di tribunale e dai viceprocuratori onorari;

rilevata l'esigenza di valorizzare appieno tali figure nel contesto della riforma del giudice unico;

ritenuta l'opportunità di attuare l'articolo 106, secondo comma, della Costituzione, che consente l'elezione dei magistrati onorari,

impegna il Governo

a presentare un disegno di legge che preveda l'elezione dei magistrati onorari.

9/6201/107. Martinat.

La Camera,

considerato che il provvedimento in discussione reca norme riguardanti i giudici onorari che possono svolgere funzioni di giudice penale;

ritenuto che diventa fondamentale per esigenze di celerità dei processi e per risolvere i problemi della giustizia in genere che si trascinano nel nostro Paese da anni senza aver trovato alcuna soluzione al riguardo;

considerato che il Governo sta attuando una politica della giustizia che comprime i diritti dei cittadini e non garantisce i presupposti delle libertà fondamentali dei cittadini,

impegna il Governo

a risolvere i problemi legati alla celerità dei processi rispettando, al contempo, le libertà personali del cittadino e a rendere operative subito le norme che riguardano i giudici onorari naturalmente stabilendo, con legge, le modalità e i requisiti richiesti per gli stessi.

9/6201/108. Floresta.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni del decreto legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado,

impegna il Governo

a varare in tempi brevi una normativa che disciplini in modo organico e maggiormente rispondente alle effettive esigenze legate alla giustizia l'attività dei giudici onorari al fine di accrescerne la produttività.

9/6201/109. Alessandro Rubino.

La Camera,

Considerato che l'articolo 3, comma 3, dell'atto Camera n. 6201, dettando fra l'altro norme in materia di incompatibilità di funzioni dei giudici onorari e per i vice procuratori onorari ne restringe di fatto l'operatività e quindi l'apporto nell'ambito dell'attività degli uffici giudiziari,

impegna il Governo

a compensare con misure opportune tale minore operatività dei magistrati onorari.

9/6201/110. Giovine.

La Camera,

considerato che la procedura stabilita dal secondo comma dell'articolo 134-*bis* introdotto dall'articolo 2 del disegno di legge n. 6201 prevede che nel caso di appelli proposti contro la stessa sentenza al tribunale e alla corte d'appello, la corte d'appello rimette le parti avanti al tribunale;

che come è noto, anche ai sensi dell'articolo 43-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 il tribunale si avvale di giudici onorari per i quali la stessa norma prevede importanti limitazioni per i giorni di udienza e per le materie da trattare,

impegna il Governo

a rivedere le norme che disciplinano le attività dei giudici onorari, onde favorirne il più fattivo contributo all'amministrazione della giustizia.

9/6201/111. Marotta.

La Camera,

visto che le esigenze di riorganizzazione e semplificazione del sistema giudiziario italiano, pur rappresentando una vera e propria emergenza, vengono frustrate dal provvedimento in esame dal momento che, attraverso questo, si realizza uno slittamento dell'introduzione del giudice unico di primo grado previsto dal decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51;

considerato che tale atteggiamento rivela una serie di responsabilità gravi da parte del ministro di grazia e giustizia che dovrebbe, invece, garantire l'efficienza del sistema giudiziario,

impegna il Governo

a rimuovere gli ostacoli di carattere strutturale ed organizzativo che impediscono l'applicazione di misure in grado di ren-

dere più efficiente il nostro sistema giudiziario onde soddisfare la domanda di giustizia dei cittadini.

9/6201/112. Armani.

La Camera,

considerato che gli uffici giudiziari del Meridione hanno una mole di arretrato giudiziario difficilmente smaltibile;

rilevato che numerose strutture giudiziarie meridionali non sono in condizioni di far fronte al carico lavorativo determinato dalla riforma del giudice unico,

impegna il Governo

ad apprestare quanto necessario affinché gli uffici giudiziari del Meridione siano in grado di attuare pienamente, in termini di strutture, servizi e personale, la riforma del giudice unico.

9/6201/113. Conti.

La Camera,

verificato che l'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 1999 non fa altro che differire la data di efficacia delle regole sulla competenza del giudice unico in materia penale rimandando ulteriormente i termini di una definizione organizzativa del nostro sistema giudiziario,

impegna il Governo

ad adottare le misure necessarie per consentire, invece, l'applicazione di provvedimenti già esistenti e che sono in grado di fornire stabilità al nostro sistema giuridico.

9/6201/114. Carlesi.

La Camera,

considerata l'importanza del regolare funzionamento degli uffici giudiziari so-

prattutto in quelle zone del Paese dove forte è il radicamento della criminalità organizzata;

rilevato che l'impatto con la riforma del giudice unico potrebbe determinare disfunzioni dalle quali trarrebbero indubbio beneficio proprio le organizzazioni criminali,

impegna il Governo

a potenziare, in termini di strutture, mezzi e personale, gli uffici giudiziari delle zone a più alta densità criminale.

9/6201/115. Fei.

La Camera,

considerato che il provvedimento in esame sostanzialmente rinvia l'applicazione del decreto legislativo n. 51 del 1998 sul « giudice unico » e non introduce alcuna norma in grado di risolvere le problematiche della giustizia italiana;

rilevata l'esiguità degli stanziamenti per il comparto della giustizia che il programma economico dello Stato — anche in relazione al DPEF di cui si discute in questi giorni — riserva,

impegna il Governo

ad adottare misure urgenti per reperire i fondi necessari ad un settore fondamentale per la vita dello Stato, come quello della giustizia, anche per promuovere l'attuazione delle riforme già varate ma rimaste inapplicate.

9/6201/116. Paolone.

La Camera,

considerato che l'istituzione del giudice unico ha messo a nudo le carenze del nostro sistema giudiziario;

rilevato che parte dei problemi sono determinati anche dalla inidoneità o insufficienza delle strutture in cui sono allocati gli uffici giudiziari,

impegna il Governo

a presentare un programma di potenziamento e ammodernamento delle nostre strutture giudiziarie.

9/6201/117. Antonio Pepe.

La Camera,

considerato che, troppo spesso, le condizioni delle strutture che ospitano gli uffici giudiziari sono tali da rappresentare delle situazioni di pericolo tanto per coloro che vi lavorano quanto per i cittadini;

visto che in diverse sedi non sono stati effettuati o completati i lavori necessari per l'adeguamento alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro,

impegna il Governo

a presentare, entro sei mesi dalla data di conversione in legge del decreto in esame, una relazione sull'attuazione nelle sedi giudiziarie della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

9/6201/118. Pampo.

La Camera,

premesso che la riforma del giudice unico introdotta dal decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, ha comportato per moltissime sedi giudiziarie una serie di problemi di carattere logistico ed organizzativo;

rilevata anche la vetustà e la inadeguatezza di moltissimi uffici, che per le loro condizioni strutturali pongono seri disagi e, talvolta, pericoli agli operatori ed ai cittadini,

impegna il Governo

a presentare, entro sei mesi dalla data di conversione del decreto in esame, un programma di ammodernamento e ristrutturazione delle sedi giudiziarie.

9/6201/119. Pagliuzzi.

La Camera,

considerate le condizioni di degrado strutturale che spesso caratterizzano gli edifici che ospitano le sedi degli uffici giudiziari;

visto che in un Paese come il nostro, che si dimostra sensibile alle legittime istanze delle persone che presentano un qualche handicap fisico, troppo spesso poi non si trova traccia degli adeguamenti indispensabili per garantire una libertà di movimento soprattutto negli edifici aperti al pubblico,

impegna il Governo

a presentare, entro novanta giorni dalla conversione in legge del decreto in esame, una relazione sullo stato di attuazione della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche negli uffici giudiziari.

9/6201/120. Porcu.

La Camera,

considerate le enormi spese del settore della giustizia, soprattutto in questo momento di riorganizzazione tecnologica ed informatica dell'intera amministrazione giudiziaria;

vista la necessità di preparare il personale all'utilizzo di nuovi strumenti telematici e di approntare un'adeguata rete informatica che costituisca un valido strumento di lavoro per gli operatori delle sedi giudiziarie,